

Decisione della divisione di opposizione:	rigetto dell'opposizione nella parte in cui si fondava sul marchio anteriore svedese; opposizione accolta con riguardo a una parte dei prodotti controversi nei limiti in cui si fondava sui marchi anteriori danese e finlandese.
Decisione della commissione di ricorso:	rigetto del ricorso

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
- 3) L'interveniente è condannata a sopportare le proprie spese.

**Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 11 dicembre 2006 —
Weber / Commissione**

(causa T-290/05)

«Accesso ai documenti delle istituzioni comunitarie — Diniego — Atto introduttivo del ricorso — Irrricevibilità manifesta — Non luogo a provvedere»

1. *Ricorso di annullamento — Competenza del giudice comunitario — Ingiunzione rivolta a un'istituzione — Inammissibilità (Art. 230 CE) (v. punto 20)*
2. *Procedura — Atto introduttivo del ricorso — Riformulazione delle conclusioni iniziali — Presupposti (v. punto 22)*

3. *Procedura — Atto introduttivo del ricorso — Requisiti di forma [Statuto della Corte di giustizia, art. 21, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c) e d)] (v. punto 29)*

Oggetto

Ricorso contro la decisione del segretario generale della Commissione 27 maggio 2005 che respinge la richiesta del ricorrente di prendere visione di una lettera inviata dalla direzione generale «Concorrenza» al governo federale tedesco a proposito di un procedimento in materia di aiuti di Stato.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è manifestamente irricevibile.
- 2) Il ricorrente è condannato alle spese proprie e a quelle sostenute dalla Commissione.

**Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 11 dicembre 2006 —
MMT / Commissione
(causa T-392/05)**

«Ricorso di annullamento — Termine di ricorso — Eccezione di irricevibilità»

1. *Ricorso di annullamento — Termine — Dies a quo (Art. 230, quinto comma, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, artt. 7 e 26, n. 3) (v. punti 24-27)*
2. *Diritto comunitario — Interpretazione — Testi in varie lingue (v. punto 30)*
3. *Procedura — Termini di ricorso — Norma di ordine pubblico — Decadenza — Errore scusabile — Nozione (v. punti 36-37)*